

«L'evoluzione e la risposta del sistema processuale nei reati di genere»

24 novembre 2023

Avv. Chiara Gori

Convenzione di Istanbul del 27 settembre 2012 ratificata con legge n. 77/2013

Per la prima volta viene fornita la definizione di **violenza di genere**.

Per violenza di genere si intende la violenza diretta contro una persona in base al suo genere, alla sua identità di genere e alla sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere.

STOP ALLA VIOLENZA
Sulle donne

Legge del 15 ottobre 2013 n. 119

Legge c.d. sul Femminicidio

- **Violenza domestica** come violenza perpetrata nella sfera familiare. Essa si caratterizza per l'esistenza di una relazione – familiare appunto, o affettiva – tra autore del reato e soggetto passivo;
- **Violenza assistita** intesa come violenza sui minori costretti ad assistere ad episodi di violenza in danno di figure familiari di riferimento (genitori, fratelli o sorelle).

STOP ALLA VIOLENZA
Sulle donne

Novità introdotte con la Legge del 15 ottobre 2013 n. 119

- Art. 384 bis c.p.p. : c.d. Allontanamento d'urgenza con cui è riconosciuta la possibilità di allontanamento dalla casa familiare ad opera della polizia giudiziaria nel caso di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'art. 282 bis comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa»;
- Aggiunto l'obbligo di notifica alla parte offesa della richiesta misura cautelare e di eventuali ulteriori richieste di modifica da parte della difesa, nonché dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari;
- Introdotto l'obbligo di comunicare alla persona offesa l'avvenuta richiesta di archiviazione;
- Garantita l'ammissione al gratuito patrocinio per la vittima dei reati di maltrattamenti e di stalking a prescindere dalle limitazioni reddituali art. 76 comma 4 ter D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;
- Introdotta la facoltà di ammonimento da parte del questore per tutti i reati commessi in ambito familiare (c.d. violenza domestica).

STOP ALLA VIOLENZA
Sulle donne

Codice Rosso Legge n. 69/2019

introduce una procedura velocizzata per le denunce e per le indagini sui casi di violenza di genere

- L'art. 362 comma 1 *ter* c.p.p., che onera il Pubblico Ministero ad attivarsi entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., al fine di assumere informazioni dalla persona offesa e da chi abbia presentato denuncia, querela o istanza salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa;
- l'art. 370 comma 2 *bis* c.p.p., che onera la Polizia Giudiziaria a procedere senza ritardo nel compimento di atti di indagine delegati dal Pubblico Ministero e a trasmettere, sempre senza ritardo, allo stesso la documentazione dell'attività espletata;

Sulle donne

Codice Rosso Legge n. 69/2019

Per quanto concerne il diritto penale sostanziale, sono state introdotte quattro nuove fattispecie incriminatrici:

1. Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387 *bis*);
2. Costrizione o induzione al matrimonio (art. 558 *bis*);
3. Deformazione dell'aspetto della persona tramite lesioni permanenti al viso (art. 583 *quinques*);
4. Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. Revenge porn, art. 612 *ter*) ;
5. E' inasprito il regime sanzionatorio del delitto di stalking, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne.

STOP ALLA VIOLENZA
Sulle donne

Art. 572 c.p.

- L'attuale comma secondo dell'art. 572 c.p. prevede infatti che la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.
- Il successivo comma quinto precisa poi che il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.

STOP ALLA VIOLENZA
Sulle donne

- È stato ritoccato anche l'art. 165 c.p. nel senso di subordinare la sospensione condizionale della pena alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i reati di cui agli artt. 572, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies* e 612 *bis*, 582 e 583 *quinquies* nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, co. 1 nn. 2, 5, e 5.1, e 577, co. 1 n. 1, e co. 2.

STOP ALLA VIOLENZA
Sulle donne

Misure cautelari

- In tema di misure cautelari è utile segnalare il comma 2 bis dell'art. 275 c.p.p., stabilendo che per il reato previsto dall'art. 612 ter c.p. non trova applicazione la regola generale del divieto di applicazione di misura cautelare in carcere, nel caso in cui il giudice ritenga che la pena, all'esito del giudizio, non sarà superiore a tre anni.
- Inoltre, in sede di applicazione delle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento, il relativo provvedimento va comunicato, oltreché ai servizi socio-assistenziali, anche alla persona offesa e al suo difensore.

STOP ALLA VIOLENZA
Sulle donne

Ordinamento penitenziario

- Sull'apparato penitenziario è stabilito un trattamento psicologico dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.
- Sul terreno della prevenzione risalta il divieto di cui all'art. 282 *ter* c.p.p. in tema di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con la possibilità di applicare le procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'art. 275 bis c.p.p. (cd. braccialetto elettronico).

STOP ALLA VIOLENZA
Sulle donne

Art. 64 *bis* disp. att. c.p.p.

- Prevede che determinati provvedimenti penali siano trasmessi, senza ritardo, in copia, al Giudice Civile ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale. I provvedimenti penali che devono essere tempestivamente trasmessi in copia al Giudice Civile sono le ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, il provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e la sentenza emessa nei confronti di una delle parti.

STOP ALLA VIOLENZA
Sulle donne

Legge n. 134 del 27.09.2021 Riforma Cartabia

- L'art. 90 *ter*, comma 1 *bis* c.p.p., che riguarda le comunicazioni relative ai provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, nonché dell'evasione dell'imputato effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato;
- L'art. 659, comma 2 *bis* c.p.p. per cui, quando a seguito di un provvedimento del Giudice di Sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato, il Pubblico Ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della Polizia Giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore;

STOP ALLA VIOLENZA
Sulle donne

Legge dell'8 settembre 2023 n. 122

- Introduce il dovere di vigilanza dei Procuratori della Repubblica e dei Procuratori Generali sul rispetto del termine dei tre giorni (art. 362 comma 1 *ter* c.p.p.), per l'assunzione delle informazioni da parte delle persone offese di tali reati, con possibilità di revocare l'assegnazione del procedimento al singolo magistrato in caso di mancato rispetto del termine e provvedere ad assumere, senza ritardo, le informazioni che sono state omesse, direttamente o mediante assegnazione del procedimento ad un altro magistrato dell'ufficio.
- La legge prevede inoltre che i Procuratori Generali presso le Corti d'Appello acquisiscano con cadenza trimestrale dalle Procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro cui devono essere assunte tali informazioni e che gli stessi inviino al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione una relazione almeno semestrale sul punto.

STOP ALLA VIOLENZA
Sulle donne

Critiche

- La norma facoltizza e non obbliga il Procuratore della Repubblica a revocare l'assegnazione del procedimento al singolo magistrato senza peraltro specificare se e quali condizioni ulteriori debbano ricorrere, oltre al mancato rispetto del termine dei tre giorni, per procedere in tal senso;
- In caso di revoca dell'assegnazione, la norma paradossalmente non istituisce tempi certi entro cui procedere all'assunzione delle informazioni da parte della persona offesa;
- D'altra parte, è cosa nota che sono rarissimi i casi in cui il Pubblico Ministero provvede direttamente e personalmente ad assumere le informazioni dalle varie persone offese di reato, mentre solitamente tale adempimento viene delegato alla polizia giudiziaria.

STOP ALLA VIOLENZA
Sulle donne


DDL Roccella del 23 novembre 2023

Il Ddl per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica è stato approvato in Senato all'unanimità, composto da 19 articoli, tesi a contrastare la violenza sulle donne.

- L'art. 5 reca misure volte a favorire la specializzazione degli uffici requirenti in materia di violenza di genere e domestica, prevedendo che nel caso di delega l'individuazione del sostituto Procuratore debba avvenire specificatamente sempre per la cura degli affari in materia di violenza di genere e domestica.
- L'art. 6 prevede iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica. In particolare, si prevede la predisposizione, da parte dell'autorità politica delegata per le pari opportunità, di apposite linee guida nazionali al fine di orientare un'adeguata e omogenea formazione degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza

- L'art. 7 che interviene sul procedimento di applicazione delle misure cautelari nei procedimenti relativi a delitti di violenza domestica e di genere, prevedendo, attraverso l'inserimento nel codice di rito del nuovo articolo 362 *bis* c.p.p., che il P.M. debba richiedere l'applicazione della misura entro trenta giorni dall'iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato e che il Giudice debba pronunciarsi sulla richiesta nei venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria.

STOP ALLA VIOLENZA
Sulle donne


- 
- L'art. 8 modifica l'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale, imponendo al Procuratore Generale l'obbligo di acquisire trimestralmente dalle Procure le informazioni sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti.
 - L'art. 9 innalza la pena prevista relativa alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

STOP ALLA VIOLENZA
Sulle donne

Arresto in flagranza differita

- L'art. 10 introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 382 *bis*, al fine di consentire l'arresto in flagranza differita nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori.

STOP ALLA VIOLENZA
Sulle donne

- 
- L'art. 11 prevede che il pubblico ministero possa, con decreto motivato, disporre l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di una serie di delitti di violenza, di genere e domestica, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate
 - L'art. 12 interviene in materia di misure cautelari e in particolare di prescrizione del braccialetto elettronico, fra le altre, imponendo alla polizia giudiziaria il previo accertamento della fattibilità tecnica dell'utilizzo dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo, ove il giudice ne abbia prescritto l'applicazione congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari, e prevedendo l'applicazione della misura cautelare in carcere nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo.

STOP ALLA VIOLENZA
Sulle donne

- L'art. 15 reca modifiche al regime della concessione della sospensione condizionale della pena prevista dal quinto comma dell'articolo 165 del codice penale, disponendo che, ai fini della sospensione condizionale della pena, non è sufficiente la mera partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, ai percorsi di recupero, ma occorre che tali percorsi siano superati con esito favorevole.
- L'art. 16 modifica la disciplina relativa alla domanda di indennizzo per le vittime di crimini internazionali violenti, di cui all'articolo 13 della legge n. 122 del 2016
- L'art. 17 introduce e disciplina la possibilità di corrispondere in favore della vittima di taluni reati, oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima, una provvisionale, ossia una somma di denaro liquidata dal giudice come anticipo sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva. La somma è corrisposta su richiesta della parte civile o agli aventi diritto che vengano a trovarsi in stato di bisogno in conseguenza dei reati medesimi.

STOP ALLA VIOLENZA
Sulle donne

